



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il D.P.C.M. 29 Novembre 2001, "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTE, in particolare, le prestazioni di assistenza sanitaria garantite all'interno dell'"Assistenza sanitaria collettiva in Ambienti di Vita e di Lavoro";

CONSIDERATO che il D. Lgs n. 502 del 30 Dicembre 1992 e s.m.i., individua nel Dipartimento di Prevenzione la struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie, delle disabilità e miglioramento della qualità della vita;

CONSIDERATO che le Linee Guida per la Prevenzione Sanitaria e per lo Svolgimento delle Attività del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, emanate dalla Conferenza Stato Regioni il 25 luglio 2002, rilevano che <<i>Dipartimenti di Prevenzione continuano ad organizzarsi intorno a pratiche, la cui efficacia ed appropriatezza, non sempre sono provate o possono non essere attuali...>>;

TENUTO CONTO che alcune Amministrazioni Regionali hanno già provveduto, con proprie leggi, ad abolire ovvero semplificare alcune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché, alle idoneità sanitarie;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 2004 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro le suddette leggi regionali di semplificazione delle procedure;

RITENUTO opportuno, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, provvedere ad una sistematica rivalutazione della efficacia delle succitate certificazioni, in termini di miglioramento della salute pubblica;

VALUTATA la necessità, per realizzare quanto sopra rappresentato, di costituire un Gruppo di lavoro con il compito di semplificare le procedure in materia di autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitaria;

VISTO l'art. 18 della Legge 28 dicembre 2001, n.448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato":

PRESO ATTO che, per la natura degli obiettivi da realizzare, non è possibile l'utilizzazione esclusiva di proprio personale, atteso che tra gli appartenenti a questa Amministrazione non sono presenti tutte le professionalità occorrenti al raggiungimento delle summenzionate finalità

D E C R E T A

Articolo 1

1. E' istituito presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria un gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, con il compito di:

- predisporre un elenco delle autorizzazioni sanitarie, idoneità sanitarie e certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale;
- valutare le prove di efficacia ai fini della salute della popolazione esistenti per ciascuna delle suddette procedure e classificarle in categorie: procedure certamente utili, procedure certamente non utili, procedure la cui utilità è incerta;
- formulare proposte di modifica dell'attuale quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali pratiche inutili.

Articolo 2

1. La composizione del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1 è la seguente:

Dott. Paolo D'ARGENIO, Direttore dell'Ufficio VII della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute, con le funzioni di Presidente;

Dott. Antonio CONSOLINO, Direttore dell'Ufficio V della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della salute;

Dott.ssa Lina CANNATA, Coordinatore del settore amministrativo-contabile presso l'Ufficio legislativo del Ministero della salute;

Dr. Vittorio CARRERI, Consulente della Regione Lombardia in materia di igiene e sanità pubblica;

Dott. Luigi SALIZZATO, Direttore di Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Cesena;

Dott. Massimo VALSECCHI, Direttore di Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Verona;

Dott. Domenico LAGRAVINESE, Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari n. 3;

Dott. Alberto BALDASSERONI, Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria Locale di Firenze n. 10;

Prof. Fabio BUZZI, Professore ordinario di Medicina Legale presso Dipartimento di Medicina Legale e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Pavia.

2. Le funzioni di segretario del gruppo di lavoro sono svolte dal Dr. Fulvio Nanni, dirigente medico di I° livello della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

Articolo 3

1. Il Presidente ha facoltà di avvalersi, in relazione alle specifiche problematiche, di esperti di elevata qualificazione professionale.

Articolo 4

1. Il gruppo di lavoro terminerà il proprio mandato entro e non oltre 6 mesi dalla data di insediamento.

Articolo 5

1. Ai componenti estranei all'Amministrazione ed agli esperti residenti fuori Roma compete il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
2. I suddetti oneri, prevedibili in € 5.000,00, graveranno sul Capitolo 4115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
3. Ai componenti ed esperti estranei alle Amministrazioni Pubbliche è attribuito, ai fini del predetto rimborso, il trattamento spettante ai Dirigenti generali dello Stato, secondo le modalità e l'equiparazione di cui all'art. 28 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute.

Roma, 16 OTT 2018

IL MINISTRO

